

Classificazione del documento: Consip public

APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE HW E SW PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA P.A. NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – ID 2517

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Subappalto

Articolo 7BIS S contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Servizio di manutenzione

Articolo 10 S: Penali

Articolo 11 S: Corrispettivo

Articolo 12 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 13 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 14 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 15 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione



Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di manutenzione HW e SW per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 2517

Schema di contratto - Condizioni Speciali



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Consip S.p.A., con sede legale in Roma Via Isonzo n. 19/E – 00198, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 05359681003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2017 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Isonzo n. 19/E – 00198 Roma (di seguito per brevità anche "Committente",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) la Consip, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), nonché dell'articolo 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), e dei relativi decreti attuativi, ha il compito di provvedere all'attuazione del Programma di razionalizzazione degli Acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, anche mediante, tra l'altro, la stipula di Convenzioni quadro con imprese fornitrici, individuate tramite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente, a beneficio di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- b) in particolare, con il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000, anche ai sensi del D.P.R. 101 del 4 Aprile 2002, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione degli Acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, ciò anche mediante un sistema informatico



- per lo svolgimento delle gare telematiche e la creazione e l'utilizzo dei mercati elettronici per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- c) con Convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi;
 - d) sono state successivamente sottoscritte ulteriori Convenzioni sempre aventi ad oggetto la realizzazione e gestione delle attività di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - e) in esecuzione dei compiti assegnatigli dall'Amministrazione e in ragione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020, la Consip, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento di una fornitura per l'acquisizione di servizi di manutenzione HW e SW per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A., attraverso un appalto specifico sullo SDAPA ICT 2325;
 - f) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
 - g) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
 - h) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
 - i) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
 - j) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
 - k) il DVRI generico verrà integrato dalla Sogei S.p.A. con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - l) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina



- propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- m) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- n) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "IV" Patto di integrità; Allegato "V" Dichiarazione Rapporti Partnership sulle prestazioni; Allegato "VI" Fatturazione elettronica, *<eventuale, l'Allegato VII, il contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- o) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- p) valgono le seguenti definizioni:
per la Committente si intende Consip S.p.A.;
ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.
- q) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.]*

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 1.** La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel "Capitolato Tecnico parte I e II" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

la fornitura degli aggiornamenti e dei servizi connessi di manutenzione standard HW e SW di base degli apparati e delle licenze software dei seguenti produttori:

1. HPE;
2. Cisco;



3. Radware;
4. Fortinet;
5. IBM/Lenovo;
6. Oracle.

Il dettaglio delle sopraelencate apparecchiature hardware e dei prodotti software è descritto nel Capitolato tecnico. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.

2. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 11 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
3. La fornitura degli aggiornamenti e dei servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso il nuovo CED DAG (NCED) sito in via Mario Carucci n. 99 in Roma. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico
4. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC), il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di stipula". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse,



indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **comma 1, lett. c)**.
In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).



6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. Gli aggiornamenti e i servizi di manutenzione HW e SW connessi oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettin



Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di risolvere il contratto.

6. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.



2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
2. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di Stipula" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".



5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..
7. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
8. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
_____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7BIS S CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di manutenzione HW e SW per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 2517

Schema di contratto - Condizioni Speciali



1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Tali verifiche verranno avviate con riferimento alla fornitura degli aggiornamenti e dei servizi connessi di manutenzione standard HW e SW di base degli apparati e delle licenze software di cui all'art.1 S comma 1 entro i 15 giorni decorrenti dal termine del trimestre di riferimento; l'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

2. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
3. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
4. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.



9. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
10. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
14. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
15. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1 per un periodo complessivo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per



malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale e/o hardware che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo upgrade dei prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per upgrade si intende sia nuove release che nuove versioni dei prodotti.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
6. Nell'ambito del servizio di manutenzione è obbligo dell'impresa svolgere una attività di monitoraggio proattivo continuativo verso i produttori degli apparati sui quali viene effettuata la manutenzione al fine di verificare il rilascio di firmware, delle patch di sicurezza e degli aggiornamenti delle versioni di software e di darne comunicazione tramite mail alla Committente nel rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 3 del Capitolato tecnico salvo l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 S "Penali".
7. La Committente e/o soggetti terzi da questa delegati comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti (sia per le apparecchiature hardware sia per i prodotti software), il livello di severità ed eventuali uscite di apparecchiature hardware nel presente contratto, via e-mail, od ulteriore modalità offerta dal Fornitore (es. portale web). Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma della presa in carico del problema da parte del Fornitore effettuata da quest'ultimo via posta elettronica.
8. La data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento all'Impresa vengono definite come data e ora di "apertura di apertura della segnalazione di malfunzionamento".
9. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 8, l'Impresa si obbliga a confermare "la presa in carico del problema" mediante comunicazione via mail alla Committente, entro 1 (una) ora solare dall'ora di "apertura della chiamata", sia per le apparecchiature hardware, sia per i prodotti software.
10. Per tutti i prodotti di cui ai Gruppi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Tabella 1 al paragrafo 3 del Capitolato tecnico, è previsto un servizio di manutenzione nella modalità 24x7.
11. La risoluzione del malfunzionamento ed il ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature hardware per ciascun gruppo di apparati dovrà avvenire secondo i livelli minimi di servizio indicati al capitolo 3 del Capitolato Tecnico; ove la soluzione del



- malfunzionamento non intervenga entro i termini indicati la Committente applicherà le penali di cui al successivo art. 10 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
12. Con riferimento al servizio di manutenzione dei prodotti software, ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
 13. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente art. 6 S "Garanzie". La Consip può richiedere che in caso di sostituzione del disco, il dispositivo guasto sia sottoposto a processo di smagnetizzazione. Il processo di smagnetizzazione è a totale carico della Consip stessa. La Consip provvederà inoltre, entro 30 gg solari dalla data di sostituzione del componente, a rendere disponibile all'Impresa il disco sottoposto al processo di smagnetizzazione integro dal punto di vista fisico e totalmente inutilizzabile.
 14. L'Impresa potrà proporre alla Committente le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
 15. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello indicato nei livelli minimi di servizio di cui al capitolo 3 del Capitolato tecnico - nel caso dei prodotti software -, l'Impresa, previa fornitura di una soluzione temporanea come specificato al comma 12, potrà concordare con la Committente un nuovo termine per la risoluzione definitiva del malfunzionamento che sarà oggetto di eventuale applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 S "Penali".
 16. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.
 17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di intervento, in formato cartaceo od elettronico, dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
 18. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
 19. Alla fine di ogni trimestre il Fornitore dovrà produrre il documento chiamato "Elenco periodico delle Attività", contenente tutti gli interventi prodotti, le attività di monitoraggio proattivo, nel



corso di tale periodo, con evidenziati quelli che non hanno rispettato gli SLA previsti e le note di intervento ad essi associate.

20. La dismissione di apparati HW e Licenze Sw sui quali il Fornitore eroga la manutenzione sarà comunicata da Consip con un anticipo trimestrale con le stesse modalità formali di cui al precedente comma 7.
21. Il canone di manutenzione mensile globale dell'intero contratto, sarà corrisposto in base alla presenza effettiva nel contratto stesso dei vari apparati HW e dei prodotti SW in manutenzione, calcolato mese per mese; a tal proposito il Fornitore dovrà fornire a Consip, entro i primi 10 giorni successivi al trimestre di riferimento, un report contenente **l'elenco degli apparati HW e dei prodotti SW in manutenzione.**

ARTICOLO 10 S

PENALI

1. In caso di ritardo nella comunicazione via mail del nominativo del RUAC oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del presente contratto, la Committente applicherà una penale pari a € 5.000,00 (Cinquemila/00).
2. In caso di ritardo nella comunicazione via mail del numero di telefono con accesso prioritario e un indirizzo di e-mail diretto oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla stipula da parte dell'Impresa, la Committente applicherà una penale pari a € 5.000,00 (Cinquemila/00).
3. Qualora il Fornitore non consegni la **reportistica trimestrale** entro il termine prescritto al par. 4.3 del Capitolato tecnico, la Committente applicherà una penale di Euro 500,00 (Cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo fino ad un valore massimo di 5.000 € (Cinquemila/00) per il trimestre di riferimento.
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. "Verifica di conformità" la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore del corrispettivo massimo globale per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
5. *"Monitoraggio proattivo"* con riguardo a ciascuna mail di comunicazione alla Committente, nel trimestre di riferimento, per ogni giorno solare di ritardo nel rispetto del termine di cui al par. 3.3 del Capitolato tecnico la Committente applicherà una penale di Euro 200,00 (Duecento/00) fino ad un valore massimo complessivo di € 10.000 (Diecimila/00).
6. *"Presa in carico"*, con riguardo a ciascuna segnalazione di malfunzionamento nel trimestre di riferimento per ogni ora solare di ritardo nel rispetto del termine di cui al par. 3.3 del Capitolato tecnico la Committente applicherà una penale di Euro 200,00 (Duecento/00) fino ad un valore massimo di € 10.000 (Diecimila/00).



7. “Malf funzionamento di tipo hardware”, per ciascuna segnalazione con livello di severità 1, nel trimestre di riferimento, la Committente, per ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo nel rispetto del termine di cui al par. 3.3 del Capitolato tecnico, applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del canone di manutenzione triennale relativo al gruppo di appartenenza di cui all’art 11 S comma 1, fino ad un valore massimo di € 10.000 (Diecimila/00).
8. “Malf funzionamento di tipo hardware”, per ciascuna segnalazione con livello di severità 2, nel trimestre di riferimento, la Committente applicherà, per ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo nel rispetto del termine di cui al par. 3.3 del Capitolato tecnico, una penale pari allo 0,3 per mille del canone di manutenzione triennale relativo al gruppo di appartenenza indicato all’art 11 S comma 1, fino ad un valore massimo di € 7.000 (Settemila/00).
9. “Malf funzionamento di tipo software – patch di sicurezza”, per ciascun intervento nel trimestre di riferimento, la Committente applicherà, per ogni ora lavorativa o frazione di ora di ritardo nel rispetto del termine di cui al par. 3.3 del Capitolato tecnico, una penale pari allo 0,5 per mille del canone di manutenzione triennale relativo al gruppo di appartenenza di cui all’art 11 S comma 1, fino ad un valore massimo di € 10.000 (Diecimila/00).
10. “Malf funzionamento di tipo software”, per ciascun intervento nel trimestre di riferimento la Committente applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo nel rispetto del termine di cui al par. 3.3 del Capitolato tecnico, una penale pari allo 0,5 per mille del canone di manutenzione triennale relativo al gruppo di appartenenza di cui all’art 11 S comma 1, fino ad un valore massimo di € 10.000 (Diecimila/00).
11. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 1.000,00 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa, fino ad un massimo pari al 1% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S “Corrispettivo”, comma 1
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 0,5% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S “Corrispettivo” comma 1.
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro-Inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.



17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
19. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
20. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
21. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 11 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti per la fornitura di aggiornamenti e servizi di manutenzione HW e SW connessi delle apparecchiature e dei prodotti software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'erogazione dei servizi è pari a complessivi € _____, __ = (____/__), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____, __ = (____/__) , così suddiviso:

Il suddetto corrispettivo massimo è così ripartito:

Apparati HPE



Marca e tipologia di apparato HW	Tipologia	Quantità	Numero Mesi	Prezzo unitario manutenzione mensile	Prezzo manutenzione triennale
ProLiant BL660c G9	Server Blade	15	36		
ProLiant BL460c G9	Server Blade	8	36		
ProLiant BL660c G8	Server Blade	6	36		
HPE Enclosure BLC7000	Enclosure	4	36		
hpe sy660 gen9 compute module	Server sinergy	12	36		
HPE SYNERGY 12000 FRAME	frame	2	36		
HPE SYNERGY COMPOSER	Composer	2	36		
HPE SYNERGY VIRTUAL CONNECT	Virtual connect	2	36		
HPE Switch HPE 5900AF-48XG-4QSFP	Switch	5	36		
HPE 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch	switch	1	31		
ProLiant BL460c G10	Server Blade	5	36		
HPE ProLiant DL560 GEN10	Server rackable	6	36		
HPE ProLiant DL560 GEN10	Server rackable	3	6		
				Totale	

Apparati Cisco					
Marca e tipologia di apparato HW	Tipologia	Quantità	Numero Mesi	Prezzo unitario manutenzione mensile	Prezzo manutenzione triennale
Cisco Switch MDS 9396S 96X16G FC (2 RU) Chassis	Switch	2			
Cisco Switch MDS 9396S 96X16G FC (2 RU) 48x16G Sw SFP	Switch	1			
Cisco MDS 9396S 16G Multilayer Fabric Switch con 48 porte FC 16	switch	1			
				Totale	

Apparati Radware					
Marca e tipologia di apparato HW	Tipologia	Quantità	Numero Mesi	Prezzo unitario manutenzione mensile	Prezzo manutenzione triennale
Alteon 5224 XL- 2* SFP+, 16*SFP - 8*Copper - 12GB Memory - Max 5 Gbps throughput - 5,000 SSL CPS - Caching - 1 Gbps Compression- RoHS	Bilanciatore	2	12		
Alteon-NG 5224 XL- 2* SFP+, 16*SFP - 8*Copper - 12GB Memory - Max 5 Gbps throughput - 5,000 SSL CPS - Caching - 1 Gbps Compression- RoHS - 2 GIGA	Bilanciatore	2	12		

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di manutenzione HW e SW per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 2517

Schema di contratto - Condizioni Speciali



Alteon 5224 1 G/ODS-LS/6GB incluso Right to Use (RTU): 6 Physical and 60 Virtual instances - Software Option	Bilanciatore	2	12		
APSSolute Vision Performance Reporter - Software Option	Licenza SW	1	36		
Alteon D5208S HPP Deliver 2*SFP+ 8*Copper 32GB Memory Dual AC power supply 2 x 10Gbps pluggable optics multimode SR 500G SSD RoHS. Max 6 Gbps throughput The default RAM supports up to 24 vADCs.	Bilanciatore	2	31		
				Totale	

Apparati Fortinet					
Marca e tipologia di apparato HW	Tipologia	Quantità	Numero Mesi	Prezzo unitario manutenzione mensile	Prezzo manutenzione triennale
FortiGate-2600F 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)	Firewall	4	31*		
FortiAnalyzer 1000E Centralized log & analysis appliance - 2x GE RJ45, 24TB storage, up to 600 GB/Day of Logs	Firewall	1	27		
FML-400F-BDL-641-36 FORTIMAIL ENTERPRISE 3Y -FortiMail-400F Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise ATP Bundle	antivirus	2	24		
*numero di mesi stimati in quanto apparati ancora in acquisizione				Totale	

Apparati IBM					
Marca e tipologia di apparato HW	Tipologia	Quantità	Numero Mesi	Prezzo unitario manutenzione mensile	Prezzo manutenzione triennale
Storage controller IBM V7000 Gen2 Plus with 24 X 1,9 TB RI Flash	Storage V7000 Gen2 Plus	1	36		
Storage ESPANSION IBM V7000 Gen2 Plus with 10 X1,9 TB RI Flash	Storage V7000 Gen2 Plus	1	36		
42U 1200MM DEEP STATIC RACK (Lenovo)	Rack	1	36		
Storage ESPANSION IBM V7000 Gen2 Plus with 17 X 1,9 TB RI Flash	Storage V7000 Gen2 Plus	1	36		
V5030 SFF Control	Storage V5030	1	36		
V5000 HD LFF Expansion	Storage V5030	1	36		

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di manutenzione HW e SW per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 2517

Schema di contratto - Condizioni Speciali



Rack 19" completo di doppia PDU e cassetteria	Rack	1	36		
Storage controller IBM V7000 Gen3 Plus with 12 X 20 TB RI Flash	Storage V7000 Gen3 Plus	1	36		
IBM Storwize V7000 Controller Full Feature	licenze sw	1	36		
IBM Spectrum Virtualize Software for Storwize	licenze sw	3	36		
Storage controller IBM V7000 Gen3 Plus with 8 xxx TB RI Flash	Storage V7000 Gen3 Plus	1	36		
TS4300	Library	1	19		
				Totale	

Apparati Oracle					
Marca e tipologia di apparato HW	Tipologia	Quantità	Numero Mesi	Prezzo unitario manutenzione mensile	Prezzo manutenzione triennale
Sun ZFS Storage 7420 ATO BOM product family top level part number	Storage	1	36		
Sun ZFS Storage 7420 ATO BOM product family top level part number	Storage	1	36		
Exadata Database Machine Expansion Switch Kit	Switch	1	36		
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C: model family	Storage	1	36		
Exadata Database Machine X5-2 HC Half Rack	Sistema E.	1	36		
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C: model family	Storage	1	36		
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P: model family	Storage	1	36		
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual (36 utenti)	Licenza SW	36	36		
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual (24 utenti)	Licenza SW	24	36		
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual (84 utenti)	Licenza SW	84	36		
				Totale	

2. Il canone di manutenzione globale dell'intero contratto, calcolato su base mensile, sarà corrisposto in base al numero effettivo di apparati/licenze in esso presenti e in funzione dei verbali di accettazione del servizio di cui all'art. 8 S comma 5 del presente contratto.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di manutenzione HW e SW per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 2517

Schema di contratto - Condizioni Speciali



4. L'uscita dal contratto di apparati HW e/o licenze sarà comunicato da Consip con un anticipo trimestrale.
5. Il canone di manutenzione mensile sarà corrisposto in base al numero effettivo di apparati HW e dei prodotti SW in manutenzione; pertanto, il Fornitore aggiudicatario dell'appalto dovrà fornire trimestralmente, entro i primi 10 giorni successivi al trimestre di riferimento, un report contenente l'elenco degli apparati HW e dei prodotti SW in manutenzione. Tale report sarà alla base della verifica di conformità trimestrale di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità" comma 1 e ss.
6. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. I prezzi unitari ed il canone di manutenzione globale sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. A partire dalla data di stipula del contratto alla scadenza di ciascun *anno* (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") i prezzi unitari relativi alla manutenzione degli apparati hardware e licenze software di base, (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base all'indice listini ufficiali dei produttori di seguito "Listino di Riferimento".
In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10%, (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati").
In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11G.
9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
10. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.



11. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
12. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.
13. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione della/e prestazione/i oggetto del contratto devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
 - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore.
14. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
15. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 12 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento al servizio di fornitura degli aggiornamenti e dei servizi connessi di manutenzione standard HW e SW di base degli apparati e delle licenze



software di cui all'art.15 comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 5;

2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) _____. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato __ al presente Contratto.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura>* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni



Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

16. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
17. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
 1. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura*
 2. La fattura dovrà menzionare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie indicando l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore/subaffidatario (che sarà ad esso liquidato) oltre al periodo di competenza delle prestazioni eseguite. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. Qualora fosse necessaria l'acquisizione nei termini di legge delle fatture dei subappaltatori, esse dovranno contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.
 3. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del D.lgs 50/2016 e del D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
 4. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
18. *<in caso di altri affidamenti sostituire quanto precede con:* sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto>. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
19. Il conto corrente dedicato è il seguente: _____>.
20. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
21. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero



dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

22. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
23. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 13 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, qualora, in relazione indicato nell'Allegato V al presente contratto in ordine ai rapporti di Partnership, il Fornitore non rispetti quanto dichiarato.

ARTICOLO 14 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del



- bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
 5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente:

ART. 15 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.]

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: In caso di sottoscrizione del documento con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

In caso di sottoscrizione del documento con firma CAdES (file con estensione .p7m) il sottoscrittore deve ripetere l'apposizione della firma per tre volte; le firme rese con tale modalità si intendono riferite rispettivamente al contratto nel suo complesso, al patto di integrità e alle clausole vessatorie.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei



documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 8 S - Verifica di conformità;

Articolo 10 S – Penali;

Articolo 13 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo __ 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo __ 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo __ 4G - Obblighi di riservatezza;

Articolo __ 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo __ 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo __ 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo __ 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo __ 10G – garanzia definitiva;

Articolo __ 11G – Recesso;

Articolo __ 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo __ 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo __ 14 G – Subappalto;

Articolo __ 15 G- Foro esclusivo;

Articolo __ 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo __ 17 G - Risoluzione;

Articolo __ 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)



Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi di manutenzione HW e SW per il Sistema Informativo del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. – ID 2517

Schema di contratto - Condizioni Speciali